



E.I.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 344 del 23.12.2021

Città di Modica

OGGETTO: Razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTITRÈ del mese di DICEMBRE alle ore 18,50 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 62950 del 23.12.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
- del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



E.I.

Città di Modica

**PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
SETTORE IX
ECOLOGIA-AMBIENTE-IGIENE URBANA**

Prot. n. **62950** del **23.12.2021**

OGGETTO: Razionalizzazione periodica ex art.20 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175 e s.m.i. delle partecipazioni societarie possedute e relative determinazioni.

IL RESPONSABILE P.O. DEL IX SETTORE

DOTT. SSA VINCENZA DI ROSA

Considerato:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017);
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Dato atto che, a norma dell'art. 20 del D.L.gs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., è obbligo delle amministrazioni pubbliche effettuare, annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento una revisione periodica delle proprie partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, predisponendo ove ricorrano i presupposti, di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 30.01.2018, n. 124 del 27.12.18 e n. 70 del 30.12.2020 ha deliberato ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 31.12.2016, del 31.12.2017, del 31.12.2018 e del 31.12.2019;
- in virtù del decreto di cui sopra, come si evince dall'art. 27 comma 11 del D.L.gs. n. 175/2016, è necessario provvedere, entro il 31.12.2021, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Modica al 31.12.2020;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie;
- fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P.;
 - ✓ ovvero al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato art. 4, comma 3, del T.U.S.P.

Rilevato che:

- la norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, devono essere alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2;
- per provvedere alla revisione ordinaria "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", da effettuarsi entro il 31.12.21, il Comune deve attuare con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette con riferimento al 31.12.2020, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1- 2- 3 T.U.S.P.;
 - 2) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
 - 3) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Modica, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Modica anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie:

Atteso che:

- i provvedimenti, di cui all'art. 20, commi 1 e 2, adottati entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti;
- in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- il predetto art. 20, al comma 7, prevede che la mancata adozione degli atti, di cui ai commi 1 e 4, da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

Dato atto che:

- a seguito della revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18 e delle revisioni ordinarie (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016 e al 31.12.2017, giuste Delibere del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18 e n° 124 del 27.12.2018, la Società partecipata "So. Svi. s.r.l." era stata posta in "alienazione" mentre le società il "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." e il "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)" erano state poste in "cessione" e per dette società si è dato inizio alle procedure amministrative di "cessione";
- nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate dell'Ente era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata "Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l.";
- la legge di Bilancio n° 145/2018 – art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;

Dato atto che la suddetta legge di Bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018 – art. 1, comi 721 – 724), che ha modificato la disciplina sulle società partecipate delle Amministrazioni pubbliche, in particolare:

- con il comma 723 integra il Testo Unico sulle società partecipate delle Amministrazioni pubbliche (D.Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.) introducendo all'interno dell'art. 24, il comma 5 bis;
- con tale intervento vengono disapplicati, fino al 31.12.2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (2014 – 2016);
- per le società in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza, pertanto, l'Amministrazione pubblica a prolungare la detenzione di tali partecipazioni;

Dato atto, altresì, che:

- per quanto sopra e in relazione alla verifica delle risultanze dei Bilanci approvati dalle predette Società sottoposta ai superiori interventi di razionalizzazione (alienazione quote/cessione), nel rispetto della Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018 – art. 1, comma 723) il suddetto intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 a carico della Società partecipata “So.Svi. s.r.l.” è sospeso fino a dicembre 2021;

- l’Ente comunque nel proprio interesse, procederà successivamente alla data del 31.12.2021 ad attuare i necessari atti amministrativi per la dismissione della Società;

- in seno alla revisione ordinaria relativa allo stato delle partecipate al 31.12.2020 da approvare in Consiglio Comunale al 31.12.2021 sono state riconsiderate le Società “Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)” e “Distretto Turistico del Sud Est” sottoposte al processo di razionalizzazione “cessione”, rispettivamente a seguito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, giusta Delibera di C.C. n° 124 del 27.12.2018 e della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, ancora in itinere ed è stato determinato (come rilevasi dalle schede redatte) il loro mantenimento, considerato che:

- ✓ per il CAS: la partecipazione produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c .) ;
- ✓ per il Distretto Turistico del Sud - Est la partecipata produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a)
- ✓ entrambi le Società hanno provveduto a regolarizzare lo stato economico approvando, (come si è appreso nel corso dell’anno 2021) nel caso del CAS i bilanci di previsione fino al triennio 2019 – 2021 e ultimo rendiconto esercizio 2019, nel caso del Distretto Turistico del SUD i Bilanci dal 2016 al 2020;

Viste le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del TUSP con le quali viene predisposto un modello del provvedimento da adottare e le schede per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;

Fatto presente che, come da comunicazione del Dipartimento del Tesoro l’adempimento di ricognizione annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del TUSP si integra con il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, svolta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Tenuto conto:

- che l’analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute effettuata dal Responsabile competente, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica, allegata alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
- degli atti istruttori ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come rappresentate nella Relazione Tecnica allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società, così come individuate dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 - presenti al 31.12.2020:
 1. Terre della Contea S.C.a.R.L.
 2. SO.SVI. SRL
 3. ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
 4. S.R.R. - Servizio Rifiuti ATO 7 Rg
 5. Multiservizi s.r.l. in liquidazione

6. Servizi per Modica s.r.l.
7. Società A.T.O . Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione
8. Assemblea Territoriale Idrica
9. Distretto Turistico del Sud – Est
10. Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)

Visti:

- la L.R. n. 48/91;
- l'art. 12 della L.R. n. 44/91
- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003;
- la Determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.2019, n. 42 del 16.01.2020, n. 2505/2020 e n° 3395 del 31.12.2020 di rettifica e conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- I pareri resi in merito alla presente per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Ritenute le proprie competenze

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni citate in premessa che si intendono integralmente trascritte, di:

1. Di prendere atto e approvare la relazione tecnica, "allegato A", alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", da effettuarsi entro il 31.12.2021, delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modica alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
2. Di dare atto che:
 - l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. E) D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 T.U.S.P.;
 - la presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio Comunale corredata dal parere espresso dall'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art.239, c.1 lett.b), n.3) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., pur non essendo l'Organo di Revisione direttamente investito dell'adempimento di legge con un obbligo di parere;
3. Di dare mandato al Responsabile P.O. del IX Settore di effettuare le comunicazioni relative agli esiti della ricognizione ordinaria in apposita sezione dell'applicativo Partecipate del Dipartimento del Tesoro ([https://portaletesoro,mef.gov.it](https://portaletesoro.mef.gov.it))
4. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi del vigente PTCP" che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della l. n° 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
5. Di disporre all'Ufficio Gestione atti Amministrativi la pubblicazione del presente provvedimento:
 - sul sito web dell'Ente, nei modi di legge per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 art. 23;
 - in Amministrazione Trasparente – Sezione "Enti Controllati" – Sottosezione "Società Partecipate";



6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, co.4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. attesa l'urgenza di procedere a quanto sopra riportato nell'interesse dell'Ente.

Il Responsabile P.O. del IX Settore

Dott.ssa Vincenza Di Rosa


Vincenza Di Rosa

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole Modica, li 23.12.2021 <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore </p>
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole Modica, li 23.12.2021 <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario </p>
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2021. Modica, li _____ <p style="text-align: right;">Il Responsabile del Settore Finanziario</p>

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 344 del 23 DIC. 2021

Il Segretario Comunale


COMUNE DI MODICA
(Provincia di Ragusa)

www.comune.modica.gov.it



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Allegato A

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO pag. 3 -4 -5-6 - 7

2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI MODICA Pag. 7

3. RELAZIONE TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 e ss.mm.ii.

- Terre della Contea S.C.a.R.L.
- SO.SVI. srl
- Ato Ragusa Ambiente S.p.A.
- S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg Soc. Consortile per Azioni
- Modica Multiservizi s.r.l. in liquidazione
- Servizi per Modica s.r.l.
- A.T.O .Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa IN LIQUIDAZIONE
- Assemblea Territoriale Idrica
- Distretto Turistico del Sud - Est
- Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 24, prevedeva, una tantum, la "revisione straordinaria delle partecipazioni societarie" detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 23.09.2016;

L'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. disciplina la revisione ordinaria periodica "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" da attuare annualmente entro la data del 31 dicembre. Le amministrazioni pubbliche devono, infatti, effettuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

L'art. 4 del detto decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. definisce i criteri per l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni societarie, rappresentando il punto centrale sui cui si fondano le decisioni di razionalizzazione di cui all'art. 20;

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria ma anche in quella periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza ad esternalizzare servizi e, comunque, a mantenere in essere partecipazioni societarie.

In ottemperanza all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., il Comune ha effettuato:

- la revisione straordinaria (ex art. 24 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 23.09.2016 (corredata del parere favorevole, come verbale prot. n° 55675 del 27.10.17, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore), giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 25 del 30.01.18;
- la revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2016 (corredata del parere favorevole, come verbale prot. n° 1558 del 09.01.2018, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore) giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 26 del 30.01.18

a seguito delle quali le Società partecipate "So. Svi. s.r.l." e "Distretto Turistico del SUD-EST S.C.R.L." erano state poste, rispettivamente, in "alienazione" e in "cessione";

- la revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) delle società partecipate detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, (corredata del parere favorevole, come verbale n° 47/2018 del 20.12.18, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore), giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18 a seguito della quale era stata posta in "cessione" la Società partecipata "Consorzio per le Autostrade Siciliane S.p.A. (CAS)";
- con Delibera della Giunta Comunale n° 317 del 30.12.2019 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.02.2020 ha approvato la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi del predetto art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., delle partecipazioni societarie pubbliche possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2018 (corredata del parere favorevole, come da verbale n° 5 del 22.01.2020, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore). A seguito di tale revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19.02.2020, il Comune di Modica deteneva partecipazioni dirette in 6 società, di cui: n. 2 SpA in liquidazione; n.1 s.r.l. in liquidazione; n.1 s.r.l. ; n.1 Società Consortile per Azioni; n.1 Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione;
- con Delibera della Giunta Comunale n° 277 del 23.12.2020 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 30.12.2020 ha approvato la revisione ordinaria "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" ai sensi del predetto art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., delle partecipazioni societarie pubbliche possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2019 (corredata del parere favorevole, del Collegio dei Revisori dei Conti pro-tempore). A seguito di tale revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 30.12.2020, il Comune di Modica deteneva partecipazioni dirette in 7 società, sottoelencate:
- Terre della Contea S.C.a.R.L.

- SO.SVI. SRL
- ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
- S.R.R. - Servizio Rifiuti ATO 7 Rg
- Multiservizi s.r.l. in liquidazione
- Servizi per Modica s.r.l.
- Società A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione

Come prevede la norma, le informazioni dell'esito delle suddette ricognizioni straordinaria e ordinarie sono state rese disponibili attraverso l'applicativo del MEF, entro i tempi stabiliti, alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del citato D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

La norma prescrive, infatti, che le partecipazioni detenute in società direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

Il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, imposto annualmente ai sensi dell'art. 20. La norma prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente sia indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2.

Per provvedere alla revisione ordinaria "*razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" possedute dal Comune di Modica alla data del 31/12/2020 da effettuarsi entro il 31.12.2021 le amministrazioni pubbliche devono attuare, annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, stabilendo quali siano le società che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Partecipazioni societarie non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1- 2- 3 T.U.S.P.;
- 2) Società che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P.;
- 3) Società che ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2 T.U.S.P., ovvero:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

I provvedimenti di cui all'art. 20 commi 1 e 2, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura individuata di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il predetto art. 20 al comma 7 prevede che la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

A seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, era stato deciso che ricorrevano gli estremi per attuare a carico della Società partecipata

“SO.SVI. srl” il seguente intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 e, pertanto, ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo consequenziale per le determinazioni conseguenti all’intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2018, con nota prot. n° 5899 del 05.02.19 e successiva pec del 05.03.19, era stato richiesto alla Società di comunicare la propria volontà ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della Società.

Considerato che:

- la legge di bilancio per il 2019 (legge n° 145 del 2018, articolo 1, commi 721 – 724) ha modificato la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 723 integra il Testo unico delle società partecipate pubbliche (D. Lgs. n° 175/2016), introducendo all’interno dell’art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5 –bis;
- tale intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, il *comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni)* del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 – 2016);
- per queste società in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza, pertanto, l’Amministrazione Pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni;
- la Società partecipata “SO.SVI.srl” , come risulta dall’esame dei Bilanci, nel triennio precedente alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, ha registrato un risultato medio in utile, per i dettami della citata Legge di Bilancio per il 2019 (legge n° 145/2018 – art 1, comma 723) il suddetto intervento di razionalizzazione alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017 è stato sospeso fino al 31 dicembre 2021 e pertanto con la revisione ordinaria al 31.12.2019 di cui alla citata Deliberazione del C.C. n° 70 del 30.12.2020 la Società SO.SVI srl è stata reintegrata fra le società partecipate del Comune di Modica. Si è ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 723, della legge n° 145 del 2018 per il bilancio per il 2019 mantenere la Società fino al 31.12.2021. L’Ente comunque nel proprio interesse, procederà successivamente alla data del 31.12.2021 ad attuare i necessari atti amministrativi per la dismissione della Società.

Nella revisione ordinaria (ex art. 20 del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii.) detenute dal Comune di Modica al 31.12.2017, giusta Delibera del Consiglio Comunale n° 124 del 27.12.18, fra le società partecipate era stata inserita la Società consortile a responsabilità limitata denominata “Gruppo Azione Locale Terra Barocca s.c.a.r.l.” ;

La Legge di Bilancio n° 145/2018 – art 1, commi 721-724 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l’ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale inclusi i gruppi LEADER;

In seno alla revisione ordinaria relativa allo stato delle partecipate al 31.12.2020 da approvare in Consiglio Comunale al 31.12.2021 sono state riconsiderate le Società “Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)” e “Distretto Turistico del Sud Est” sottoposte al processo di razionalizzazione “cessione”, rispettivamente a seguito della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, giusta Delibera di C.C. n° 124 del 27.12.2018 e della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, ancora in itinere ed è stato determinato (come rilevasi dalle schede redatte) il loro mantenimento, considerato che:

- per il CAS: la partecipazione produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c.) ;
- per il Distretto Turistico del Sud - Est la partecipata produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a)

entrambi le Società hanno provveduto a regolarizzare lo stato economico approvando, (come si è appreso nel corso dell'anno 2021) nel caso del CAS i bilanci di previsione fino al triennio 2019 – 2021 e ultimo rendiconto esercizio 2019, nel caso del Distretto Turistico del SUD i Bilanci dal 2016 al 2020;

Ritenendo valido e conforme alla norma quanto proposto in seno al piano di razionalizzazione straordinario adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N° 175/2016, atteso che il Comune, per quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 ha effettuato la seguente proposta di razionalizzazione ordinaria delle sottoelencate società partecipate:

SOCIETA' PARTECIPATE	MODALITA' DI REVISIONE	SOCIETA' PRESENTE ALLA DATA DEL 31.12.2020	SOCIETA' PRESENTE AL TERMINE DEL PROCESSO DI REVISIONE
Terre della Contea S.C.a.R.L.	LIQUIDAZIONE	X	X
SO.SVI. SRL	Mantenimento: per sospensione intervento di razionalizzazione: alienazione quote di cui alla revisione straordinaria, Delibera di del C.C. n° 25 del 30.01.2018, fino al 31.12.2021 per effetto dell'art. 1, comma 723, della legge n° 145 del 2018 per il bilancio per il 2019	X	X
Ato Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	X
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	MANTENIMENTO Nessuna azione di razionalizzazione tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana	X	X
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	LIQUIDAZIONE	X	X
Servizi per Modica s.r.l.	LIQUIDAZIONE a seguito Assemblea della Società in seduta straordinaria del 29 dicembre 2020 per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, ove dalle relazioni allegate sulla gestione dei Bilanci 2018 e 2019 sono state registrate perdite, rispettivamente, di € 951.889,00 e di € 807.113,00 – pertanto nell'ambito di tale seduta straordinaria l'Assemblea ha deliberato di: - approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 e il bilancio di esercizio al 31.12.2019 e di non procedere alla ricostituzione del capitale sociale e di porre ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c., la Società in liquidazione - Sono state avviate pertanto le procedure per il passaggio alle due nuove società costituite nel 2020, ai sensi dell'art. 4 comma 2, del D.Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii. "Modica acque e depurazione s.r.l. - Società partecipata totalmente dal Comune di Modica, e il consorzio denominato "Società Consortile Modica Servizi A.r.l." con quota di partecipazione del Comune pari al 90%	X	X

A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato - Ragusa	LIQUIDAZIONE	X	X
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)	Mantenimento - nessuna azione di razionalizzazione tenuto conto dell'obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana	X	X
Distretto Turistico del Sud Est	Mantenimento a seguito revisione: La partecipata , così come riportato nella relativa scheda produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) -	X	X
CONSORZIO AUTOSTRADIE SICILIANE(CAS)	Mantenimento a seguito revisione: La partecipata , così come riportato nella relativa scheda produce un servizio di interesse generale (art. 4 , comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c .) -	X	X
SOCIETA'		10	10

**2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
DEL COMUNE DI MODICA ALLA DATA DEL 31/12/2020**

Il Comune di Modica detiene partecipazioni per le sotto elencate n. 10 Società:

- Terre della Contea S.C.a.R.L.
- SO.SVI. SRL
- ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
- S.R.R. - Servizio Rifiuti ATO 7 Rg
- Multiservizi s.r.l. in liquidazione
- Servizi per Modica s.r.l.
- Società A.T.O . Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa in liquidazione
- Assemblea Territoriale Idrica
- Distretto Turistico del Sud – Est
- Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)

Il riepilogo sintetico delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Modica soggette al presente piano al 31/12/2020, è, dunque, il seguente:

DESCRIZIONE	Capitale sociale	% Partecipazione	Valore nominale partecipazione
Terre della Contea S.C.a.R.L.	55.000,00	15,89%	8.739,50
SOSVI srl	104.000	1%	1.040
Ato Ragusa Ambiente S.p.A.	200.000,00	16,935%	33.870,00
S.R.R. - Servizio Rifiuti Ato 7 Rg	200.000,00	16,935%	33.870,00
Multiservizi s.r.l. in liquidazione	500.000,00	100%	500.000,00
Servizi per Modica s.r.l.	100.000,00	100%	100.000,00
A.T.O .Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa		16,40%	
Assemblea Territoriale Idrica		17,55%	
Distretto Turistico del Sud - Est		4%	
Consorzio Autostrade Siciliane (CAS)		0,061%	

**3.RELAZIONE TECNICA DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016**

Al fine di individuare le azioni di razionalizzazione da attuare relativamente al c.d. "gruppo comunale", sono state elaborate singole schede riepilogative per ogni organismo direttamente partecipato o indirettamente controllato alla data del 31.12.2020

SCHEDA TECNICA										
RAGIONE SOCIALE	Terre della Contea S.C. s.r.l.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Forma Giuridica	Società Consortile a responsabilità limitata									
C.F. / P.IVA	P.I. 01178980882									
Codice ATECO										
Finalità	Ha svolto servizi di supporto alle imprese									
N° Attività Svolte	una									
N° Addetti	2	2	2							
N° Società Controllate	zero									
Capitale Sociale	55.000i.v.									
% Partecipazione	15,89%									
Valore nominale partecipazione	8.739,50									
Durata Società										
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale										
Amministratori Ente in Organi di amministrazione										
Carica sociale										
Trattamento economico										
Costo del Personale		19.955	13.941							
Fatturato		////	///							
Fatturato Medio		///	///	///	///	///	///	///	///	///
Utile/Perdita		#####	-39541							

NOTE

Ultimo Bilancio approvato al 31.12.2010, giusto verbale del 16/03/2012, da cui si rileva una perdita d'esercizio di euro -49.084 rinviata all'esercizio successivo- Patrimonio Netto: € 29.250 - Si evince una situazione contabile generale della Società deficitaria, sia con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa che nei confronti del personale. I bilanci relativi agli anni successivi (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) non sono stati approvati. Il bilancio 2011, in bozza, non approvato rileva una perdita presunta di € 39.541,00). Ad oggi, per dimissioni del Presidente e di tutti gli amministratori, non è stato ricostituito il CdA e la gestione ordinaria della Società è espletata dal Collegio Sindacale. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il Collegio Sindacale non è riuscito a ricostituire il CDA per convocare l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare in merito alle azioni da intraprendere per l'operatività della Società e per la messa in liquidazione della stessa. Considerato che:

- la messa in liquidazione della Società, ai sensi del D. Lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., è stata deliberata con la Deliberazione del C.C. n° 25 del 30.01.2018 relativa alla revisione straordinaria al 23.09.2016 delle partecipate;
- la mancata costituzione del CDA non ha consentito l'avvio delle procedure amministrative previste dalla normativa per la definitiva messa in liquidazione della Società, che, pertanto, risulta ancora detenuta dall'Ente nella revisione ordinaria al 31.12.2019, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 30.12.2020;
- la Società in questione non rispetta i seguenti parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, determinando, conseguentemente, l'obbligo di razionalizzazione della stessa, ovvero:
 - Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del TUSP la Società non svolge alcuna delle attività ammesse dall'art. 4 del TUSP
 - Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP la Società risulta priva di dipendenti

- La Società, inoltre, dai dati in atto in possesso, non risulta aver prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013 - 2015, per cui la partecipazione non rientra nell'ambito della disposizione derogatoria di cui all'art. 24 comma 5-bis del TUSP di cui all'art. 1, comma 723 della legge del 30 dicembre 2018 n° 145 /legge di bilancio 2019.

Per quanto sopra, ritenuto, in osservanza a quanto prescritto dalla vigente e sopramenzionata normativa, che l'Ente non ha più l'obbligo di legge di mantenimento della quota sociale, nell'interesse dell'Ente si intende proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la risoluzione del rapporto societario

Sono state avanzate alla Società annualmente le richieste di rapporto debito/credito ma nessuna comunicazione in merito è pervenuta all'Ente, pertanto, ad oggi si ritiene che non risultino debiti nei confronti della Società atteso che nella contabilità dell'Ente non risultano iscritte situazioni debitorie

SCHEDA TECNICA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RAGIONE SOCIALE	Servizi Per Modica s.r.l.								
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata								
C.F. / P.IVA	P.I. 01287240889								
Codice ATECO	843390								
Finalità	a favore del Comune di Modica, quali: Servizio assistenza trasporto alunni con scuolabus; • Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune; • Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, apposizione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio, interventi di scerbatatura e manutenzione verde pubblico, supporto operativo per servizio affissioni comunali quando richiesti; • Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.								
N°. Attività Svolte	una								
N°. Addetti	87	54	83,5	84,5	103	96	92		84
N°. Società Controllate	zero								
Capitale Sociale	100.000 i.v.								
% Partecipazione	100%								
Valore nominale partecipazione	100.000								
Durata Società	data termine 31.12.2050								
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale									
Amministratori Ente in Organi di amministrazione									
Carica sociale									
Trattamento economico									
Costo del Personale	1.739.903	2.459.298	1.649.184	1.751.263	2.229.724	2.247.747	1.894.114	1.963.891	1.929.299
Fatturato	////	////	1.844.683	2.274.988	2.244.341	2.888.300	2.593.581	1.588.760	1.629.507
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita	-21.458	247	-349.115	728	-687.233	-153.847	2.212	-951.889	-807.513

VINCOI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata
 sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20,
 comma 2, T.U.S.P.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: in relazione al punto f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

- attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento. Essendo l'Ente in procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e in attesa di esame ministeriale, nella Rimodulazione del Piano di Riequilibrio sono stati rideterminati i corrispettivi dei contratti di servizio per le attività espletate dalla Società, in adozione e in attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con le Delibere di revisione straordinaria e di revisione ordinaria n° 25 del 30-01.18, n° 26 del 30-01.18, n° 124 del 27.12.2018, n°14 del 19.02.2020 e n° 70 del 30.12.2020 così come prescritto dal detto D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

- adottare un Piano di Ristrutturazione della Società per il ripianamento delle perdite con il quale si proponeva una razionalizzazione dei costi, in particolare riduzione dei costi del personale, riduzioni dei costi indiretti a carico degli amministratori, del Collegio Sindacale, dei revisori e degli onorari dei professionisti esterni;

- necessità di externalizzazione di alcuni dei servizi svolti dalla SPM per carenza di personale qualificato e, pertanto, resi in maniera non efficace;

- un progetto di riassetto riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di interesse generale inclusa la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. - Sottoporre la Società in liquidazione a seguito delle perdite registrate nei bilanci anni 2018 e 2019 e alla costituzione delle due nuove Società come descritto nelle note sottostanti.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Con Delibera di C.C. n° 25 del 30-01-18 e successive Delibere di C.C. n° 26 del 30.01.18, n° 124 del 27.12.2018, n° 14 del 19.02.2020 e n° 70 del 30.12.2020 adottate ai sensi del D. lgs. n° 175/2016 e ss.mm.ii., è stato deliberato il mantenimento della società in quanto produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, con l'obiettivo di attuare comunque un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi sia per realizzare quanto non era stato adempito a quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione di cui alla precedente Delibera di Giunta n. 69/2015 sia per attuare nuovi interventi assolutamente necessari in relazione alla norma vigente in materia. Pertanto, nel corso dell'anno 2018, al fine di contenere i costi di funzionamento sono stati attuati alcuni interventi a carico dei servizi e a carico del personale: 1) in merito al personale: alcuni lavoratori sono stati posti in pre-pensionamento; 2) in merito ai servizi: a) con delibera di Giunta n° 66/18, 249/18 e n° 310/18 razionalizzazione dei costi con una ulteriore riduzione del 12,15% del costo mensile sostenuto per l'anno 2017; b) con Delibera di Giunta n° 249/18 è stato externalizzato il servizio di rilevazione dei consumi idrici (lettura contatori idrometrici) in quanto il servizio non è stato ritenuto dall'Ente soddisfacente e dava luogo all'applicazioni di consistenti penali, fatto salvo l'espletamento delle attività di monitoraggio per le verifiche di funzionamento, i lavori di piombatura, di appositioni sigilli e di pulizia dei contatori. In conseguenza l'Ente ha operato una ulteriore riduzione dei costi sui servizi; c) sono stati ridotti i costi degli incarichi professionali esterni. La Società in atto è stata mantenuta poiché produce beni e servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Nell'ambito delle revisioni operate di cui in premessa, attraverso i bilanci di esercizio approvati, è stata esaminata la situazione economica-finanziaria della Società ed è stata evidenziata la necessità di attuare un piano di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento. Essendo l'Ente in procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e in attesa di esame ministeriale, nella Rimodulazione del Piano di Riequilibrio sono stati rideterminati i corrispettivi dei contratti di servizio per le attività espletate dalla Società, in adozione e in attuazione di ulteriori misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa, secondo quanto approvato dal Consiglio Comunale con le citate Delibere di revisione straordinaria e di revisione ordinaria, come prescritto dal detto D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.. Con Delibera di Consiglio Comunale n° 83 del 31.10.2019, opportunamente corredata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori giusto Verbale n° 46/2019 del 29.10.19, acquisito al protocollo del Comune in data 29.10.19 con n° 53539, è stato deliberato il riassetto della società partecipata "Servizi Per Modica s.r.l.", determinando la costituzione:

1) di una società a responsabilità limitata, denominata "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", a partecipazione totale dell'Ente, ove confluiranno n. 27 unità lavorative della SPM, che dovrà garantire le attività inerenti i servizi di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunale, attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, appositione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi e manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività, incluse quelle amministrativo-contabili;

2) di una società consortile, denominata "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." di cui Comune di Modica, quale socio di maggioranza, si riserva una partecipazione pari al 90% del capitale e, per il residuo di capitale, è ammessa esclusivamente la partecipazione della società "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L.", in quanto società interamente partecipata dal Comune di Modica, ove confluiranno n. 52 unità lavorative della SPM e avrà, per oggetto, esclusivamente la prestazione dei servizi necessari o strumentali alle attività del Comune di Modica e delle relative società partecipate sulle quali lo stesso Comune eserciterà il controllo analogo diretto. La società consortile "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.", con mezzi, strutture e personale proprio, potrà esercitare le seguenti attività:

- gestione dei servizi di pulizia, portierato, custodia e vigilanza degli immobili in possesso o in uso dell'ente e/o delle società partecipate, destinati ad uffici e/o di uso pubblico, spiagge e aree naturali protette;
 - gestione dei servizi a supporto dell'igiene ambientale, delle attività socio-sanitarie, assistenziali, dimittenti e dei cani;
 - gestione dei servizi di assistenza e/o trasporto scolastico;
 - gestione dei servizi amministrativi, di contabilità, di formazione del personale;
- mentre la società partecipata "SERVIZI PER MODICA S.R.L." continuerà a svolgere i servizi non trasferiti alle costituende società, relativamente alle attività di manutenzione e verde, unitamente alla forza lavoro impegnata nelle predette attività per n. 5 lavoratori.

La costituzione delle due nuove Società è stata concretizzata a Settembre e a Dicembre 2020 presso lo studio del Notaio Falco. Nelle more della costituzione e della piena operatività delle due Società sono stati erogati dalla Società S.P.M. a supporto dell'Ente i servizi strumentali previsti dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 147 del 29.05.2014.

Rideterminati con Delibere G. M. n° 91/19 e n° 95/19 : • Servizio assistenza trasporto alunni con scuolabus; • Servizio di pulizia immobili comunali e/o nella disponibilità del Comune; • Servizio polivalente: attività di monitoraggio e verifica di funzionamento dei contatori idrici, appositione di eventuali sigilli, piombatura, pulizia degli stessi, manovre rete idrica, trasporto acqua potabile, piccoli interventi di facchinaggio; • Servizio di gestione e conduzione degli impianti di depurazione comunali.

In data 29 dicembre 2020 è stata convocata l'Assemblea della Società in seduta straordinaria presso lo studio del notaio Giovanna Falco, con sede in Ragusa, per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e del Bilancio di esercizio al 31.12.2019. Dalle relazioni allegate sulla gestione del Bilancio 2018 e sulla gestione del Bilancio 2019 è emerso che per l'anno 2018 è stata registrata una perdita di € 951.889,00 e per l'anno 2019 è stata registrata una perdita di € 807.113,00 per un totale di € 1.759.002,00. Nell'ambito di tale seduta straordinaria l'Assemblea ha deliberato di:

- approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 e il bilancio di esercizio al 31.12.2019
- di non procedere alla ricostituzione del capitale sociale e di dare atto, pertanto, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c., che si è verificata una causa di scioglimento della Società, precisando che dalla data di iscrizione della presente delibera nel registro alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione "società in liquidazione;
- di affidare le operazioni di liquidazione a Guastella Antonio, come liquidatore, nominato e designato a voti unanimi dall'Assemblea.

Sono quindi state avviate le procedure tecnico-amministrative per la cessione del ramo d'azienda ed il passaggio del personale.

Note

E' stata avanzata alla Società richiesta di rapporto debito/credito ma non risulta alla data del 31.12.2020 pervenuta alcuna comunicazione in merito.

Al fine di contenerne i costi, la Società negli anni precedenti ha usufruito per il personale in servizio della Cassa Integrazione. Nel 2020 a causa emergenza COVID -19 ha usufruito della Cassa Integrazione solo per servizi non ritenuti essenziali.

Dall'esame dei bilanci approvati sono stati registrati i seguenti risultati di esercizio: • 2012 utile € 247,00 - • 2013 perdita € 349.115,00 - • 2014 utile € 728,00 - • 2015 perdita € 687.000,00 - • 2016 perdita € 153.847,00 - • 2017 utile: € 2.212,00 - Patrimonio Netto: € 28.921,00 • bilancio 2018 - perdita euro 951.889 - Patrimonio Netto € 28.921,00 • bilancio 2019 perdita euro 807.513 - Patrimonio Netto € 28.921,00.

SCHEDA TECNICA

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
RAGIONE SOCIALE		SRR - Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 7 Ragusa S.C.P.A.								
Forma Giuridica		Consorzio								
C.F. / P.IVA		P.I. 01544690884								
Codice ATECO		381100								
Finalità		La Società è stata costituita in data 26.07.13 in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010 tra la Provincia regionale di Ragusa e i 12 Comuni, svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, inoltre provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n° 9/2010. Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, comma 2, della L.R. n° 9/2010 finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi con i gestori.								
N° Attività Svolte		Una								
N° Addetti										
N° Società Controllate		zero								
Capitale Sociale		200.000								
% Partecipazione		16,935%								
Valore nominale partecipazione		33.870								
Durata Società										
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale										
Amministratori Ente in Organi di amministrazione										
Carica sociale										
Trattamento economico										
Costo del Personale										
Fatturato		298.423								
Fatturato Medio		64.528								
Utile/Perdita		-14.856								
		-38.710								
		-27.161								
		385								
		273								
		11.414								
		842.601								
		1.132.421								
		281.329,83								
VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.		La partecipazione, così come riportato nella nota sottostante è attinente ai fini istituzionali che l'Ente ha interesse a perseguire e che la stessa viene gestita a costi sostenibili secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pertanto si ritiene necessario mantenerla								

Si ritiene allo stato attuale mantenere la Società istituita a seguito della Legge Regionale n° 9/2010 in quanto i servizi erogati dalla Società sono strettamente legati alla problematica dell'emergenza rifiuti in Sicilia e pertanto necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a))

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

La Società è stata costituita in data 26.07.13, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della L.R. n° 9/2010, tra la Provincia Regionale di Ragusa e i 12 Comuni, e svolge la propria attività nel settore della gestione integrata dei rifiuti così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010. Ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 in tema di organizzazione

SCHEDA TECNICA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RAGIONE SOCIALE	ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE							
Forma Giuridica	Società Per Azioni							
C.F. / P.IVA	P.I. 01221700881							
Codice ATECO	381100							
Finalità	La Società è stata costituita il 28 dicembre 2002 secondo il Decreto Ronchi (D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 art. 23). Il Decreto Ronchi e il successivo D. Lgs. n° 152/2006 attribuiscono alla Società il ruolo di Autorità d'Ambito per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) denominato ATO RGI che comprende i dodici Comuni della Provincia di Ragusa e la stessa Provincia Regionale di Ragusa. La Società Ato Ragusa è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo del sistema di gestione integrata dei rifiuti con particolare attenzione sui temi dell'Igiene Urbana e della Raccolta Differenziata.							
N° Attività Svolte	una							
N° Addetti	zero							
N° Società Controllate	200.000							
Capitale Sociale	16,000%							
% Partecipazione	33.870							
Valore nominale partecipazione								
Durata Società	La Società cesserà allorché tutto quanto nella sua disponibilità (personale, impianti, ecc.) sarà ceduto alla SRR							
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale								
Amministratori Ente in Organi di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale	387.948	502.473	765.390	787.051	853.633	859.692	284.783	88.906
Fatturato	////	////	5.864.307	6.412.392	5.506.176	4.504.548	5.759.099	#####
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita	-1.028.323	0	0	0	0	0	0	6.227.188,33

La Società D'Ambito ATD Ragusa Ambiente S.p.A. è stata posta in fase di liquidazione dal 27.04.10 con la Legge Regionale n° 9 del 08.04.10, tuttavia, al fine di assicurare le attività connesse con la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha garantito la continuità dei servizi. L'art. 19, comma 2-bis, della citata L.R. n° 9/2010 prevedeva che le gestioni degli ATD dovevano cessare entro il 30.09.2012. Difatti, però, le gestioni degli ATD cessano il 30.09.2013 per essere trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori (quali SRR- Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) con conseguente dilieto per i liquidatori dei Consorzi e delle Società D'Ambito di compiere ogni atto di gestione e per gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 (tre) esercizi consecutivi di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo dei nuovi soggetti gestori.

Con Ordinanza n° 8/RIF del 27.09.13 emessa dal Presidente della Regione Sicilia ai sensi dell'ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. le Società D'Ambito vengono messe definitivamente in liquidazione. La continuità dei servizi viene garantita dal Commissario Straordinario, all'uopo nominato dal Presidente della Regione Sicilia, i quali però si avvalgono della Parthiva IVA dell'ATO, degli organi sociali e del personale della Società D'Ambito. Tutto il personale della Società D'Ambito ATD RAGUSA AMBIENTE in liquidazione, avente i requisiti di cui all'art. 19, comma 6 e 7, della L.R. n° 9/2010, solo dal 01.08.17, come prevedeva la L.R. n° 9/2010 è transitato alla nuova Società S.R.R. ATD Ragusa (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti). Da ciò deriva, a far data del 01.08.17, una riduzione delle spese generali a carico dell'ATO. Non sono ancora però transitati alla nuova Società S.R.R. ATD Ragusa tutti gli impianti, alcuni dei quali, seppure in gestione commissariale, sono ancora nella titolarità dell'ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Il passaggio dall'ATO alla SRR di tutto quanto è nella disponibilità della Società D'Ambito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della Società. Con diverse ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. emesse, prima dal Presidente della regione Siciliana e poi dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, è stata consentita la temporanea gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di Casa dei Modicani, nelle more di acquisire il provvedimento autorizzativo regionale ordinario conclusivo per la necessaria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e consolidata al passaggio dell'impianto dall'ATO Ragusa Ambiente Spa in liquidazione alla SRR ATD 7 Ragusa. Tale passaggio al 31.12.2020 non si era ancora consolidato essendo ancora in vigore con effetti fino al 19.01.2021 l'Ordinanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 7/2020. Ad oggi, però, non tutto quanto in capo all'ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione è transitato alla SRR ATD 7 Ragusa soggetto individuato per Legge alla governance del sistema di gestione dei rifiuti.

L'esigenza di adempiere ancora alla redazione degli atti amministrativo/contabili di fine mandato per completare il trasferimento di ogni attività ancora in essere in capo alla gestione commissariale dell'ATO Ragusa Ambiente Spa in liquidazione alla SRR ATD 7 Ragusa ha determinato la necessità di emissione da parte del Libero Consorzio Comunale dell'ordinanza, ai sensi ex art. 191 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. n° 01/2021 prot. n° 5297 del 25.02.2021, con la quale è stato nominato Commissario Straordinario per il periodo di 90 giorni il Presidente della SRR ATD 7 Ragusa, avv. Giuseppe Casti, prorogata per ulteriori 60 giorni, con successiva ordinanza n° 02/2021 prot. n° 13640 del 26.05.2021 per l'esecuzione delle seguenti attività: - incameramento delle somme residue dovute dai soggetti con finzioni presso l'impianto del TMB di Casa dei Modicani; - pagamento dei prestatori di servizi e dei fornitori per la rifilazione e la gestione del TMB di Ragusa; - definizione dei contenziosi con fornitori e prestatori di servizi; - esecuzione dei consuntivi economici e trasferimento dei debiti/crediti dalla gestione commissariale alla SRR ATD 7 Ragusa; - chiusura ed estinzione del Conto Corrente intestato al Commissario Straordinario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti; - redazione ed emissione degli atti amministrativo/contabili di fine mandato; - emissione di ogni altro atto amministrativo necessario alla chiusura del periodo di commissariamento. Considerato che il passaggio dall'ATO alla SRR di tutto quanto è nella disponibilità della Società D'Ambito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della Società, non risultando essere stata completata tale procedura in atto non è possibile chiudere la Società. Il Comune, con atto transattivo del 01.09.2015, ha ripianato il proprio debito a tutto il 31.12.2014 con la Società ATD RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione. Con la stipula del detto accordo e a seguito della somma patuita, l'ATO dichiarava di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Modica secondo quanto già concordato, convenendo, altresì, le parti che con tale pagamento doveva ritenersi estinta ogni altra situazione debitoria maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014. Dall'esame dei bilanci approvati non sono stati registrati perdite di esercizio.

L'ATO S.p.A. in liquidazione ha chiuso i bilanci 2015, 2016, 2017 e 2018. Relativamente all'esercizio 2019 e all'esercizio 2020 sono stati prodotti per entrambi gli anni una Bozza di Bilancio non ancora approvata al 31.12.2020 e, quindi, suscettibili di modifiche. A seguito approvazione dei bilanci anni 2015, 2016, 2017, 2018 come anche nelle Bozze di Bilancio anni 2019 e 2020 la Società ATD RAGUSA AMBIENTE S.p.A. in liquidazione, non ha proceduto alla definizione dei rapporti debito/credito con il Comune per i maggiori oneri versati rispetto alle discariche di Casa dei Modicani e di Vittoria da calcolare a seguito del D.D.G. del Dirigente Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti n° 1934/del 10.11.2015 e n° 1781 del 31.12.2019, con i quali sono state approvate, rispettivamente, le tariffe della discarica di Ragusa e della discarica di Vittoria né per le somme derivanti dalla perequazione dei costi di trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani relativamente agli anni dal 2011 al 19 luglio 2018, giusto Lodo Arbitrale del 14.05.11.

Con il predetto lodo arbitrale del 14 maggio 2011, mal impugnatò, in accoglimento della domanda proposta dai Comuni ricorrendo, il Collegio Arbitrale dichiarava l'annullamento della delibera del 12.10.10, affermando il dovere dell'ATO Ragusa Ambiente di garantire l'espletamento del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti nel rispetto del principio della perequazione e prescindendo dalla localizzazione degli impianti, censurando, quindi, la decisione di obbligare i Comuni ricorrendo a conferire i propri rifiuti in discariche extraprovinciali sostenendone individualmente e autonomamente i maggiori costi.

Con detto Lodo Arbitrale veniva evidenziato, altresì, l'abuso consistente nell'obbligare i Comuni ad avvalersi di discariche extraprovinciali e di obbligati al trasporto fuori provincia sopportandone i maggiori costi in palese violazione del principio di perequazione, affermando, di fatto, l'obbligo della Società D'Ambito a garantire a tutti i soci il servizio di gestione integrato, considerato che i Comuni stessi sono obbligati, per legge ad avvalersi dei servizi della società. Nella seduta dell'assemblea dei soci del 18.09.2012, giusto Verbale n. 154, furono deliberati i criteri, ad oggi ancora validi, per perequare i costi di trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in discariche extraprovinciali per l'anno 2011, definendo i rapporti creditori e debitori intenzionati fra i Comuni soci. In effetti, in relazione agli anni 2011, 2012 e 2013, l'ATO Ragusa Ambiente SPA in liquidazione ha provveduto, sulla base dei criteri decisi nel citato Verbale n. 154, a quantificare l'importo complessivo a credito del Comune di Modica per la perequazione dei costi di conferimento in discariche extraprovinciali in € 816.546,91. Tale importo € 816.546,91 è stato pertanto accettato dal Comune di Modica con atto n° 3279 del 29.12.2017.

Ad oggi, in relazione agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e al periodo 01 gennaio - 19 luglio 2018, l'ATO Ragusa Ambiente Spa in liquidazione non ha ancora quantificato e comunicato i relativi crediti spettanti al Comune di Modica, nonostante il Verbale n. 213, con il quale l'assemblea dei soci nella seduta del 24.3.2017 deliberava: "...di conferire mandato al Collegio dei Liquidatori, di concerto con la Gestione Commissariale, al fine di procedere alla perequazione dei costi di conferimento in discariche extraprovinciali per gli anni 2014, 2015 e 2016." Questa Amministrazione, sulla base dell'importo accettato dalla Società D'Ambito per gli anni 2012 e 2013, pari a € 711.856,59, ha determinato il credito del Comune di Modica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 presuntivamente in € 1.423.713,20 e per il periodo 01 gennaio - 19 luglio 2018 presuntivamente in € 207.624,83.

Dei tre importi sono stati accreditati, rispettivamente, con atto n° 3409 del 31.12.2018 e con atto n° 3251 del 18.12.2019.

SCHEDA TECNICA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RAGIONE SOCIALE	Modica Multiservizi srl in liquidazione								
Forma Giuridica	Società a responsabilità limitata								
C.F. / P.IVA	P.I. 01274180882								
Codice ATECO	RG 522150								
Finalità	<p>La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i servizi costituenti la propria attività:</p> <p>1) la manutenzione degli edifici comunali;</p> <p>2) la manutenzione stradale e della rete idrica;</p> <p>3) la pulizia degli immobili comunali;</p> <p>4) la manutenzione dell'area a verde pubblico;</p> <p>5) il servizio di scuolabus;</p> <p>6) gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento.</p> <p>Dal 01.05.2011 ad oggi gestisce esclusivamente la vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento. La Società ha gestito, fino al 30 aprile 2011, i servizi costituenti la propria attività:</p> <p>1) la manutenzione degli edifici comunali;</p> <p>2) la manutenzione stradale e della rete idrica;</p> <p>3) la pulizia degli immobili comunali;</p> <p>4) la manutenzione dell'area a verde pubblico;</p> <p>5) il servizio di scuolabus;</p> <p>6) gestione e vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento.</p> <p>Dal 01.05.2011 ad oggi gestisce esclusivamente la vigilanza delle aree destinate a parcheggio a pagamento.</p>								
N° Attività Svolte	una								
N° Addetti	zero								
N° Società Controllate	500.000								
Capitale Sociale	100%								
% Partecipazione	500.000								
Valore nominale partecipazione	La Società è stata posta in liquidazione dal 2011. Per la sua cessazione completa occorre externalizzare l'ultimo servizio gestito come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n° 69/15								
Durata Società									
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale									
Amministratori Ente in Organi di amministrazione									
Carica sociale									
Trattamento economico									
Costo del Personale	989.757	226.345	219.112	225.852	241.440	225.440	212.727	238.930	244982
Fatturato	////	////	395.828	278.905	224.043	274.095	223.946	260.850	269742
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita	-257.132	30.289	-247.554	-158.023	-42.775	-62.357	-3.829	-11.225	-13255

Come si evince dal piano di razionalizzazione allegato alla D.G. n. 69/2015, con Delibera Consiliare n. 172 del 29.12.2010 è stata deliberata la messa in liquidazione della Soc. Modica Multiservizi con la nomina di due liquidatori e la gestione provvisoria del servizio di sosta a pagamento fino all'individuazione del nuovo concessionario esterno. L'esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della società. La gestione è affidata a due liquidatori esterni all'Ente il cui costo annuo è di € 26.000,00; esiste un unico revisore il cui costo annuo è fissato in € 4.160,00. Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni), è il costo più rilevante ed è stato quantificato nel 2014 in € 225.852,00 comprensivo di oneri sociali e TFR

Il piano di razionalizzazione, di cui alla D.G. n. 69/2015, prevedeva i seguenti interventi:

punto uno: riduzione dei liquidatori da 2 a 1 - Risulta che dopo essere stato ridotto il compenso da 26.000 a 20.000 €, nel 2016 è stato ridotto di ulteriori 5.000 €.

punto due: individuazione di un concessionario esterno per la gestione del servizio di sosta a pagamento con obbligo della ditta aggiudicataria di assunzione del personale già dipendente della Modica Multiservizi srl. L'esternalizzazione di tale ultimo servizio gestito rappresenta la condizione necessaria per la definitiva chiusura della società.

A riguardo si evidenzia che, a seguito indizione gara, con determina n° 1997 del 12.09.2017 il "Servizio per la gestione della sosta a pagamento nelle aree pubbliche del territorio del Comune di Modica e nel parcheggio di Viale Medaglie D'Oro" era stato aggiudicato alla Ditta A.Q.T.I. Publiparking srl/Publiservizi srl con sede in Roma, Piazza Capranica. il bando di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto contenevano la clausola dell'obbligo per la ditta aggiudicataria di assumere il personale già dipendente della Soc. Modica Multiservizi srl. Le procedure di aggiudicazione definitiva non furono eseguite a seguito ricorso al TAR dell'altra ditta partecipante. A seguito ricorso al TAR dell'altra ditta partecipante, con sentenza n° 889/2018 del 02.05.18 il TAR di Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Pegaso Coop. Sociale disponendo la riedizione della gara. Per quanto sopra l'Ente con determinazione n° 1715 del 28.06.18, in osservanza alla citata sentenza del TAR di Catania, ha revocato alla Ditta A.Q.T.I. Publiparking srl/Publiservizi srl l'aggiudicazione del servizio. L'Ente ha pertanto riavviato le procedure amministrative per l'indizione della nuova procedura di gara per l'esternalizzazione del servizio di che trattasi nell'anno 2019. Dopo un lungo e complesso iter burocratico, il servizio della sosta a pagamento è stato affidato, giusta determina n. 1370 del 29.05.2020 all'ATI Nam 3 s.r.l. e Elicar Parking s.r.l.. Con Determina n. 1863 del 29.07.2020 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione a favore della detta ATI ed è stato firmato il contratto, con il quale è stato definito che la ditta affidataria, oltre alla gestione delle cosiddette "strisce blu", dovrà provvedere alla gestione e alla ristrutturazione del parcheggio di Viale Medaglie D'Oro. Al 31.12.2020 a seguito della firma del contratto sono state avviate le procedure per il passaggio del personale dipendente dalla Società "Modica Multiservizi s.r.l.", già in liquidazione, nella nuova Ditta affidataria, condizione indispensabile che rappresenta il presupposto necessario per la definitiva chiusura della Società. E infatti all'avvio dell'attività lavorativa del nuovo gestore i liquidatori potranno procedere alla liquidazione della Società.

A seguito dimissioni dei liquidatori della Società, con delibera n. 253 del 28 settembre 2018, la Giunta Comunale ha demandato al competente Responsabile P.O. del IX Settore, l'espletamento di apposita gara per l'individuazione dei nuovi liquidatori al fine di garantire la copertura delle relative funzioni per l'espletamento delle pratiche relative alla liquidazione della suddetta Società partecipata, prevedendo per gli stessi un compenso complessivo anno pari ad € 7.500,00.

Per la Modica Multiservizi srl (in liquidazione) si registrano i seguenti risultati: • 2013 perdita € 247.554,00 • 2014 perdita € 158.023,00 • 2015 perdita € 42.775,00 • 2016 perdita € 62.357,00 • 2017 perdita € 3.829,00 • 2018 perdita € 11.225,00 - 2019 perdita € 13.255,00 - La suddetta società nonostante le perdite subite nel tempo ha un patrimonio netto di liquidazione al 31/12/2018 di € 11.225 e di € 226.589 al 31.12.2019

Il costo del personale, costituito da n° 12 dipendenti (n° 10 ausiliari del traffico, n° 1 responsabile e n° 1 addetto all'ufficio sanzioni), è stato il costo più rilevante. Tale costo per l'anno 2018 e per l'anno 2019 è stato, rispettivamente, pari a € 238.930 e a € 244.982 - I nuovi liquidatori con note pec del 02.07.19, del 19.01.2021 e del 02.07.2021 hanno rilevato che, rispettivamente, alle date del 31.12.2018, come si evince dal bilancio di esercizio 2018 approvato il 26.06.2019, del 31.12.2019, come si evince dal bilancio di esercizio 2019 approvato il 12.06.2020 e del 31.12.2020 non sussistono debiti della società partecipata nei confronti del Comune di Modica. Sussiste invece un credito nei confronti del Comune scaturente dalla sentenza n° 187/2018 del Tribunale di Ragusa del 10.11.18 relativa al Giudizio n° 1456/2012 di € 3.026.644,05 oltre interessi di mora come per Legge. Tale credito è tutt'ora sub iudice, in attesa della definizione del Giudizio di Appello promosso dal Comune di Modica presso la Corte di Appello di Catania che vede l'udienza di predizione delle conclusioni fissata per il mese di ottobre 2021

SCHEDA TECNICA

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RAGIONE SOCIALE	A.T.O. Idrico -Ambito Territoriale Integrato -Ragusa IN LIQUIDAZIONE							
Forma Giuridica	Società Per Azioni							
C.F. / P.IVA	p.IVA 924380884							
Codice ATECO								
Finalità	La Società A.T.O. Idrico è stata istituita con L.R. n. 10 del 27.04.1999, art. 69 recependo la legge n. 36 del 5.01.1994 con successive modifiche introdotte con D.P.Reg. 16/SERC.V. 27/S.G. del 29.01.2002 comprende i dodici Comuni della Provincia di Ragusa e la stessa Provincia Regionale di Ragusa. La Società Ato Idrico è chiamata a sostenere i costi di funzionamento della società stessa compresi i costi del personale, mantenimento locali, contratti di fornitura di beni e servizi							
N°. Attività Svolte	una							
N°. Addetti								
N°. Società Controllate	zero							
Capitale Sociale								
% Partecipazione	16,40%							
Valore nominale partecipazione								
Durata Società	non prevista trattasi di ente costituito ope legis							
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale								
Amministratori Ente in Organi di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale	115.140							
Fatturato	65500							
Fatturato Medio	////	////	////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita	0	0	0	0	0	0	0	0

Con D.P. Reg. n. 114/Gr./V/SG del 16.05.2000 e successive modifiche del D.P. Reg. del 29.01.2002 è stato istituito l'A.T.O. Idrico per la provincia di Ragusa. In data 10 luglio 2002 è stata stipulata la convenzione costitutiva tra tutti i soggetti costituenti l'Ente d'Ambito e cioè il Comune e la Provincia Regionale di Ragusa. Con la Legge Regionale n° 2 del 09.01.13 e D.A. n. 1502 dell'11.09.13 le A.T.O sono state poste in liquidazione e sono stati nominati commissari straordinari e liquidatori - Al fine di provvedere alla redazione e/o aggiornamento del Piano D'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., alla gestione ordinaria dell'Ente e degli adempimenti connessi alla relativa liquidazione sono stati confermati nelle loro funzioni i Commissari straordinari e Liquidatori dell'autorità d'Ambito del servizio idrico in Sicilia in carica sino all'entrata in vigore della normativa regolatrice del settore. Con la L.R. n° 19 del 11.08.2015 "Disciplina in materia di Risorse Idriche" ai sensi dell'art. 5 comma 2 le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle sopresse Autorità D'Ambito sono prorogate sino alla costituzione degli E.G.A. Con nota prot. n°15284 del 03.06.2019, acquisita all'Ente il 27.06.2019 con nota n° 32334, la Provincia Regionale di Ragusa ha trasmesso rendiconto delle spese di funzionamento S.T.O. dell'ATO Idrico relative alle annualità 2014-2019 da ripartire fra i vari Enti soci.. L'importo del Comune di Modica è pari a euro 652.788,11. Per ripianare il predetto debito di euro 652.788,11 è stato predisposto dal Comune di Modica un piano di riparto della durata di anni due con rate semestrali di euro 163.197,03 cadauna, prevedendo la conseguente definizione entro l'anno 2022. La suddetta proposta è stata accettata ed approvata dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa con determinazione R.G. n° 378/2021, prot. n° 4094 del 15.02.21, ritenendo accettabile il piano di rientro del Comune di Modica. Con Deliberazione di Giunta n° 82 del 16.03.2021, il Comune di Modica ha approvato la definizione in via transattiva del credito vantato dall'A.T.O. Idrico di Ragusa, demandando ad un atto successivo la previsione/prenotazione della spesa per l'intero importo di euro 652.788,11 nel Bilancio 2021-2023 in fase di predisposizione con imputazione della stessa somma di € 326.394,06 su entrambi le annualità 2021 e 2022 demandando al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione dei successivi atti afferenti la previsione della predetta spesa.

In relazione ai Bilanci si fa presente che sono stati approvati i Bilanci anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Il Bilancio 2019 al 31.12.2020 non era stato approvato. Relativamente ai costi per il funzionamento tecnico gli stessi per il 2019 sono stati quantificati, presuntivamente in euro 153.000,00, la quota del Comune di Modica è stata calcolata in via presuntiva in euro 12.935,50. Con Determinazione n° 3258 del 18.12.2019 è stato assunto l'impegno per di spesa per euro 8.695,00. A seguito di nota di conferma del Libero Consorzio di Ragusa della rimanente somma da pagare è stata impegnata la somma di euro 4.240,50 con Determina di impegno n° 3449 del 31.12.2020, al fine di provvedere alla successiva liquidazione. In relazione alla richiesta di verifica debiti/crediti al 31.12.2020 non è stato comunicato l'importo atteso che dall'Organo Assembleare non è stato deliberato, come comunicato dal Dirigente del V settore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il rendiconto relativo all'annualità 2020 ancora in fase di predisposizione. L'ATO IDRICO cesserà le sue attività a momento della piena operatività dell'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) ove confluiranno tutte le funzioni della Società D'Ambito - La Società cesserà definitivamente le sue attività allorché saranno chiusi tutti i rapporti debito - credito in essere.

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	SO.SVI SRL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Forma Giuridica	Società mista a responsabilità limitata								
C.F. / P.IVA	P.I. 01158290880								
Codice ATECO	829999								
Finalità	Nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000 per la realizzazione di progetti volti ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa								
N°. Attività Svolte	una								
N°. Addetti	0				0	0	0		
N°. Società Controllate	zero								
Capitale Sociale	104.000 i.v.								
% Partecipazione	1%								
Valore nominale partecipazione	1.040								
Durata Società	dai 1997								
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale									
Amministratori Ente in Organi di amministrazione									
Carica sociale									
Trattamento economico									
Costo del Personale		0	21.542	12.853	0	0	0	0	0
Fatturato		////	////	25.986	56.796	175.724	32.733	36.986	35.976
Fatturato Medio		////	////	////	////	////	////	////	////
Utile/Perdita		4.086	734	-19.858	21.772	986	97	538	1468

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Al sensi dell'art. 20, comma 2, T.U.S.P.: Ricorrerebbero gli estremi per attivare un piano di razionalizzazione della società, in quanto: lett. b) società priva di dipendenti dal 2014; lett.d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 €. Tuttavia è stata modificata la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 723 dell'art. 1 della Legge per il Bilancio 2019 integra il Testo unico delle società partecipate pubbliche (D. Lgs. n° 175/2016), introducendo all'interno dell'art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5 bis. Tale intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 - 2016).

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Si ritiene necessario attuare il seguente intervento: **Mantenimento fino al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 1, comma 723, della legge n° 145 del 2018 per il bilancio per il 2019 - Pertanto la Società viene mantenuta dall'Ente ai sensi della predetta norma fino al 31.12.2021, l'Ente comunque nel proprio interesse, procederà successivamente alla data del 31.12.2021 ad attuare i necessari atti amministrativi per la dismissione della Società.**

La società è nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale di Ragusa, ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000, per la realizzazione di progetti volti ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa. A seguito revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, questa Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018 era stato deciso che ricorrevano gli estremi per attuare il seguente intervento di razionalizzazione: alienazione quote, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017.

Ad oggi la Società non ha dato riscontro alla richiesta dell'Ente, prot. n° 66260 del 14.12.2017, con la quale si richiedeva di dare attestazione in merito ai rapporti debito/credito.

Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo conseguente per le determinazioni conseguenti all'intervento di razionalizzazione deciso di cui alla sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2018, con nota prot. n° 5899 del 05.02.19 e successiva pec del 05.03.19, era stato richiesto alla Società di comunicare la propria volontà ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Società.

Tuttavia con la legge di bilancio per il 2019 (legge n° 145 del 2018, articolo 1, commi 721 - 724) è stata modificata la disciplina sulle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 723 integra il Testo Unico delle società partecipate pubbliche (D. Lgs. n° 175/2016), introducendo all'interno dell'art. 24, relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, il comma 5-bis. Tale intervento normativo è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, il comma 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e il comma 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo Unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (dunque si suppone nel triennio 2014 - 2016). Per queste società in utile, ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l'Amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni.

In ordine ai Bilanci approvati per la "SO.SVI srl" si registrano i seguenti risultati:

- 2011 utile € 4.086,00
- 2012 utile € 734,00
- 2013 perdita € 19.458,00
- 2014 utile € 21.772,00
- 2015 utile € 986,00
- 2016 utile € 97,00 - Patrimonio Netto: € 110.610,00
- 2017 utile € 538,00 - Patrimonio Netto: € 111.148,00
- 2018 utile € 1.468,00 - Patrimonio Netto: € 112.617,00

Ultimo bilancio approvato anno 2018

Per quanto sopra per i dettami della citata Legge di Bilancio per il 2019 (legge n° 145/2018 - art. 1, comma 723) considerato che la Società partecipata "SO.SVI srl", nel triennio precedente alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018, ha registrato un risultato medio in utile, il suddetto intervento di razionalizzazione alienazione quote.

SENEDELA TECNICA

REGIONE SOCIALE	A.T.I. Idrica - Assemblée Territoriale Idrica	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Forma Societaria										
C.F./P.R.V.A.	CF/92043820884									
Codice ATECO										
Profilo	L'A.T.I. Idrica è stata istituita con L.R. n. 19 dell'11.08.2015, composta dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun A.T.O. che vi partecipano obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006. Con Decreto Regionale n. 75 del 29.01.2016 sono stati individuati nella Regione Siciliana nove Ambiti Territoriali Ottimali, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali. Ai sensi degli artt. 148 e 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 l'A.T.I. dovrà predisporre il Piano d'Ambito e provvedere alla progettazione delle infrastrutture, alla redazione del programma degli interventi, alla scelta del modello gestionale ed organizzativo, nel rispetto del principio di unità della gestione e alla redazione del piano economico finanziario.									
N° Attività Svolte	una									
N° Addetti										
N° Società Controllate	zero									
Capitale Sociale										
% Partecipazione	17,55%									
Valore nominale partecipazione	non prevista trattasi di ente costituito ope legis									
Durata Società	legis									
Oneri dell'Ente a carico bilancio comunale										
Amministratori fatti in Organi di amministrazione										
Carico sociale										
Trattamento economico										
Costo del Personale										
Fatturato										
Fatturato Medio				///	///	///	///			0
Utile/Perdita							0	0	0	0

L'ATI Idrica, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 19 dell'11.08.2015 è chiamata ad esercitare le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., ha sede nel Comune di Ragusa e rappresenta l'Ente di governo dell'ambito di Ragusa per la regolazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). E' costituita dai dodici comuni della provincia di Ragusa ed è chiamata ad esercitare le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006. Tuttavia l'iter di affidamento della gestione del S.I.I. ha subito diversi arresti e cambiamenti per la mancata costituzione ed operatività. FATI non ha potuto provvedere alla predisposizione/aggiornamento del Piano d'Ambito (PDA), come previsto dalla normativa vigente L'AT, con nota 217/A del 13.05.2021, comunicava ai Comuni che la Società di Ingegneria affidataria del servizio di aggiornamento del Piano d'Ambito (PDA) aveva trasmesso l'elaborato da sottoporre all'ATI per la relativa approvazione. Il presidente dell'ATI, con nota prot. n. 303 del 22.06.2021, comunicava l'adozione del PDA da parte dell'Assemblea dei Rappresentanti e che in atto sono in corso le attività per l'acquisizione dei pareri preliminari all'approvazione definitiva. Relativamente alla forma di gestione del S.I.I., essendo già stata deliberata dall'Assemblea dei Sindaci la forma "in house" resta da determinare in Assemblea se attuare la forma "aziende consortili" o la forma "società per azioni" interamente partecipata dagli Enti, in tal modo si potrà addivenire alla definitiva costituzione e alla piena operatività della stessa.

SCHEMA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS)	2013	2014	2015	2016	2017	2018/2019
Forma Giuridica	Ente pubblico non economico						
C.F. / P.IVA	P.I. 01962420830						
Codice ATECO							
Finalità	Lavori di costruzione tratti non realizzati autostrade A18 e A20 e lavori di manutenzione.						
N°. Attività Svolte	zero						
N°. Addetti	zero						
N°. Società Controllate	zero						
Capitale Sociale	36.855.315						
% Partecipazione	0,061%						
Valore nominale partecipazione	22.750						
Durata Società	31/12/30						
Onere dell'Ente a carico bilancio comunale	zero						
Amministratori Ente in Organi di amministra	Sindaco						
Carica sociale	membro CdA						
Trattamento economico	zero						
Costo del Personale	zero						
Fatturato	zero						
Fatturato Medio	zero						
Utile/Perdita	zero	-21.871.654	-1.160.942				

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Mantenimento: La partecipazione, così come riportato nella nota sottostante produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2) lett. a) e realizza e gestisce opere pubbliche (art.4 comma 2 lett. c.) -

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

L'Ente con la Delibera di C.C. n° 124 del 27.12.2018, a seguito revisione ordinaria al 31.12.2017, aveva sottoposto il CAS ad un piano di razionalizzazione (cessione) e aveva avviato il relativo iter amministrativo - Oggi si ritiene allo stato attuale **mantenere** la Società avendo constatato dal Sito internet la ripresa economica della stessa, considerato che ha provveduto ad approvare tutti i Bilanci di previsione fino al triennio 2019 - 2021 e i rendiconti di esercizio alla data del 31.12.2019. Pertanto prima di procedere alla definitiva eliminazione della Società, vista l'esigua percentuale di partecipazione, solo dello 0,061%, l'Ente intende valutare e approfondire più ampiamente sulla base ai bilanci approvati e dell'importanza delle opere che realizza per l'intera Comunità lo stato della Società

Note

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane – di seguito CAS – è stato costituito nel 1997 dalla unificazione (art. 16, lettera B della L. 531/82) dei tre distinti Consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia per la costruzione e gestione delle autostrade Messina Catania Siracusa, Messina Palermo e Siracusa Gela. Il CAS succede, a norma dell'art. 16 lettera b) della L. 531/82, in tutti i rapporti giuridici posti in essere dai tre diversi Consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela. Attualmente, la sua natura giuridica è di ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana. La Società costituita all'origine per la gestione di un servizio di interesse generale, non svolge attività strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali proprie di questo Ente, però con la realizzazione degli importanti lavori di completamento delle parti non ancora realizzate delle autostrade Messina-Palermo, Messina Catania Siracusa e Siracusa Gela, della realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché dell'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata svolge comunque un servizio nell'interesse della Comunità. Il Fondo di dotazione del CAS è costituito dai fondi di dotazione dei tre disciolti enti autostradali ed è pari a € 36.855.315,27 Il Fondo si compone di quote di partecipazione nominative indivisibili. Le singole quote non sono rimborsabili né alla scadenza delle concessioni, né in caso di recesso. La quota del Comune di Modica pari allo 0,061% è di € 22.749,93 - Con la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2017, giusta Delibera di C.C. n° 124 del 27.12.2018, l'Ente aveva sottoposto il CAS ad un piano di razionalizzazione (cessione). A tal fine con nota prot. n° 37167 del 24.07.19, è stato richiesto alla Società, ai sensi dell'art. 2437 quater del codice civile, di voler collocare la partecipazione consortile del Comune di Modica, in proporzione a quella posseduta, presso gli Altri soci o presso terzi, cui il CAS non ha dato alcun riscontro. L'Ente quindi per le considerazioni sopra riportate intende in atto mantenere la Società, valutando e riservandosi di adottare i necessari adempimenti nelle successive procedure. In ordine ai rapporti debiti/crediti la Società alla data del 31.12.2020 non ha dato alcun riscontro alle diverse richieste avanzate.

SCHEDA TECNICA

RAGIONE SOCIALE	Duistretto Turistico del Sud-Est s.c.r.l.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017/2018/2019/2020
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata							
C.F. / P.IVA	P.I. 01746340890							
Codice ATECO	949990							
Finalità	La Società consortile non ha finalità speculative e/o di lucro e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico del Sud-Est.							
N°. Attività Svolte	una							
N°. Addetti	zero							
N°. Società Controllate	zero							
Capitale Sociale	27.500							
% Partecipazione	4%							
Valore nominale partecipazione	1.000							
Durata Società	31/12/20							
Onere dell'Ente a carico bilancio comune	zero							
Amministratori Ente in Organi di amministrazione								
Carica sociale								
Trattamento economico								
Costo del Personale				0	0	0		
Fatturato				0	0	0		
Fatturato Medio								0
Utile/Perdita			-226	-4.470	-3.893	0		

VINCOLI GIURIDICI SOSTANZIALI: Motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, comma 2, T.U.S.P.	MANTENIMENTO - La partecipazione, così come riportato nella nota sottostante, produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2) lett. a) -
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	L'Ente con la Delibera di C.C. n°25 del 30.01.2018 a seguito della revisione straordinaria delle Società possedute al 23.09.2016, aveva sottoposto la Società ad un piano di razionalizzazione (cessione) e aveva avviato il relativo iter amministrativo - Oggi la scrivente Amministrazione, avendo constatato dalle comunicazioni pervenute che la Società che coinvolge sedici Comuni della Val di Noto e diversi altri Enti e Associazioni ha proceduto all'approvazione dei Bilanci dal 2016 - al 2020 sviluppando nuovi rapporti nel campo dell'attività turistica con i Comuni soci, pertanto prima di procedere alla definitiva eliminazione della Società, l'Ente intende valutare e approfondire, più ampiamente, sulla base ai bilanci approvati e dell'importanza del ruolo assunto per il rilancio del turismo nella Val di Noto, dopo le gravi difficoltà a causa della Pandemia da Covid 19, il mantenimento della Società, dato atto che sono state programmate e sono in fase di avvio progetti inerenti e comprendenti i siti del Patrimonio UNESCO di Città Tardo Barocche del Val di Noto, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e di Siracusa e della Necropoli Rupestri di Pantalica, di cui è capofila il Comune di Noto.
NOTE:	La Società consortile non ha finalità speculative e/o di lucro e non divide utili. Persegue lo scopo generale di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico del Sud-Est. La Società ha un unico rappresentante che non percepisce alcun compenso. Con la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, giusta Delibera di C.C. n° 25 del 30.01.2018 era stato deciso che ricorrevano gli estremi per attuare il seguente intervento di razionalizzazione: cessione, secondo le prescrizioni di legge dettate dagli artt. 24 e 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017. A tal fine con nota prot. n° 37181 del 24.07.19, era stato richiesto alla Società di comunicare la propria volontà ad esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Società, cui non è stato dato alcun riscontro. L'Ente quindi per le considerazioni sopra riportate intende in atto mantenere la Società, valutando e riservandosi di adottare i necessari adempimenti nelle successive procedure a seguito valutazione dello stato economico della Società non appena acquisiti i Bilanci e relativi verbali per gli anni dal 2016 al 2020, approvati nel corso del 2021 e chiusi in pareggio. In ordine ai rapporti debiti/crediti non risultano agli atti d'ufficio istanze ufficiali per richiesta di somme per debiti pregressi nei confronti della Società e dovute per quote sociali ed eventuali perdite di esercizio. La Società non ha riscontrato la richiesta dell'Ente sui rapporti debiti/crediti al 31.12.2019 né al 31.12.2020.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 23.12.2021

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 24 DIC. 2021 al - 8 GEN. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 23.12.2021

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale